

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UNIONE EUROPEA, 17 maggio 2022

La Corte di Giustizia della Unione Europea ha appena sancito che *“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”*

Detto in altre parole:

Anche se il fideiussore consumatore non ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti il Giudice dell’esecuzione:

- 1) la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie (ad esempio perché conforme al famigerato schema ABI del 2003, o per assenza di trattativa bilaterale sulle clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.) al fine, ovviamente, di liberarsi dal vincolo verso il creditore;
- 2) tanto può fare anche se la garanzia e il decreto ingiuntivo non opposto siano anteriori al 2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia (cui poi ha fatto eco la Cassazione) procedesse a chiarire quando il fideiussore sia qualificabile quale Consumatore;
- 3) la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice

dell'esecuzione; qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all'asta, il Consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno.

Insomma, si apre una nuova era nella difesa dei Consumatori esecutati sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, ma emessi in virtù di fideiussioni nulle:

Chi sta subendo ingiustamente l'esecuzione, può immediatamente paralizzarla.

Chi ha perduto i propri beni, può chiedere il risarcimento del danno